

TRIBUNALE di VICENZA; decreto Giudice delegato 9 febbraio 2012; Estensore LIMITONE.

Fallimento – Riparto – Privilegio speciale su macchine (legge Sabatini) – Collocazione anteriore ai privilegi generali – Esclusione.

La legge Sabatini non crea alcun particolare tipo di privilegio, infatti opera un semplice richiamo all'art. 2762 c.c., per cui non è comparabile con il caso del privilegio industriale previsto dall'art. 3 D.L.C.P.S. n. 1075/47; di conseguenza, il relativo credito privilegiato non può avvalersi del disposto di cui all'art. 2777, u.c., c.c., per il quale i privilegi speciali mobiliari cedono solo ai crediti per spese di giustizia e a quelli ex art. 2751bis, c.c.

Il GD, sciogliendo la riserva, ritenuto in fatto che: Agrimec Lami srl è stata ammessa al passivo del Fallimento in privilegio su macchinario di cui alla l. n. 1329/65 (legge Sabatini); nel progetto di riparto depositato (e comunicato il 30.11.2011) tale credito è stato postposto ai crediti Inps ed Inail; Agrimec reclama (con atto depositato il 15.12.2011) che il proprio credito sarebbe postposto solo alle spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751bis c.c., ai sensi dell'art. 2777, u.c., c.c., in quanto garantito da privilegio speciale industriale; ritenuto in diritto che: la graduazione dei crediti operata dagli artt. 2777 e 2778 c.c. imponga la prioritaria soddisfazione dei creditori specificamente indicati anteriormente (anche se muniti di solo privilegio generale) rispetto a quello munito di privilegio speciale (nel caso di specie, su una macchina, collocato dall'art. 2778 c.c. al n. 14), quand'anche si tratti di un'ipotesi prevista dalla legge Sabatini, la quale (art. 6) non crea alcun particolare tipo di privilegio, operando infatti un semplice richiamo all'art. 2762 c.c.; ritenuta, quindi, non assimilabile alla presente fattispecie quella invocata dalla Agrimec, relativa al privilegio industriale, di cui all'art. 3 D.L.C.P.S. n. 1075/47 (cfr. Cass. 7. giugno 2007 n. 13369, Fall. 2008, 7/802), bensì quella regolata – mutatis mutandis - dalla massima di seguito riportata ("Il credito del depositario,

assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 2761, terzo comma, cod. civ., non è preferito ai crediti assistiti da privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 - bis cod. civ., come si ricava dal fatto che esso è collocato, nell'art. 2778 cod. civ., al tredicesimo posto nell'ordine di graduazione dei privilegi sui beni mobili. Da un lato, infatti, l'ultimo comma dell'art. 2777 cod. civ., con lo stabilire che i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre postposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 - bis, indica chiaramente che il principio generale secondo cui il credito assistito da privilegio speciale è preferito al credito assistito da privilegio generale mobiliare soffre deroghe espresse da parte del legislatore; dall'altro la circostanza che, nell'ordine preferenziale dettato dall'art. 2778 cod. civ., il credito per contributi contemplato dall'art. 2753 ed assistito da privilegio generale mobiliare sia preferito al credito tutelato dal privilegio speciale del depositario, comporta che quest'ultimo credito non possa prevalere sui crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 - bis, i quali, in ragione del disposto dell'art. 2777, secondo comma, prevalgono sui crediti di cui all'art. 2753."; Cass. 18 dicembre 2006 n. 27044, Fall. 2007, 4/391); d'altro canto è pacifico che in materia di privilegi, data la natura eccezionale delle norme che li contemplano, non è consentita l'ermeneutica per analogia;

P.Q.M.

Visti gli artt. 110 e 36 l.f.,

rigetta il reclamo;

dichiara esecutivo il riparto;

dispone l'accantonamento delle somme contestate fino alla definitività del presente provvedimento.

Si comunichi.

Vicenza, 8.2.2012.